

## Verbale di Accordo

In data 11 Luglio 2022 si sono incontrati con modalità telematica ed in presenza, ritenuta valida ed efficace ad ogni effetto, anche nel rispetto delle previsioni in materia di Covid 19:

le società Sky Italia Srl e la società Sky Italia Network Service Srl (di seguito anche "l'Azienda" o "le Società", indistintamente), rappresentate dai signori Francesca Manili Pessina e Emanuele Cappelli, con la partecipazione ed il supporto della Direzione HR con le persone delle strutture People Partners, Centers of Excellence HR, People Services;

e

le OO.SS. Nazionali SLC Cgil, UILCOM Uil e FISTEL Cisl, rappresentate dai signori Riccardo Saccone, Pierpaolo Mischi e Paolo Gallo, unitamente alle relative strutture territoriali di Milano, Roma e Cagliari rappresentate dai signori Francesco Aufieri, Bruno Bifronte, Rino Caspani, Barbara Cosimi, Stefano Ricci, Walter D'Awack, Tonino Ortega, Antonello Marongiu, Alberto Frau e le R.S.U. delle società Sky Italia e Sky Italia network Service (di seguito le OOSS e, congiuntamente con le Società, le Parti).

### **Premesse**




Con riferimento alle discussioni nel corso degli incontri relativi al Piano di Trasformazione 2022, le Parti hanno valutato l'attuale contesto del mercato del lavoro e la situazione di forte cambiamento organizzativo in atto per Sky Italia;

in un contesto in fase di rapida trasformazione, che interessa in particolar modo i processi e le tecnologie, e con forte esigenza di nuove competenze in alcune aree critiche, le Parti hanno considerato le recenti modifiche apportate dal rinnovo del CCNL Confindustria Radio TV in materia di disciplina del contratto a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato ed hanno valutato possibili integrazioni a livello aziendale, ai sensi del nuovo testo dell'art.19 D. Lgs. n. 81/2015 (e successive modifiche), introdotte per effetto del D.L. n. 73/2021, come convertito nella Legge n.106/2021;

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.**

#### **1. Causali per l'instaurazione, la proroga ed il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato**

1.1. In applicazione del comma 1, lettera b-bis), dell'art.19 del D. Lgs. n. 81/2015, che prevede la possibilità di identificare, anche mediante i contratti collettivi aziendali, specifiche esigenze (c.d. "causali") per la stipula di contratti a tempo determinato, le Parti, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL Confindustria Radio TV, concordano che l'apposizione del termine alla durata dei contratti di lavoro, ivi inclusi i casi di proroga o rinnovo degli stessi, sarà consentita anche per le specifiche causali qui di seguito identificate:



- a) Per lo svolgimento di attività di vendita e/o di supporto organizzativo e commerciale su specifiche aree territoriali, in relazione a specifiche campagne commerciali e promozionali periodiche;
- b) Per la sostituzione di un lavoratore temporaneamente adibito allo svolgimento di un'altra attività lavorativa e/o alla realizzazione di una o più produzioni televisive;
- c) Per la temporanea copertura di una posizione rimasta vacante - ad esempio, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, definitiva assegnazione ad altra attività lavorativa, etc. - per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione stessa;
- d) Per l'esecuzione di specifiche attività, di carattere temporaneo e/o transitorio, direttamente collegate all'implementazione del Piano Strategico di Trasformazione 2021-2024 di cui al Verbale di Accordo Sindacale del 14 luglio 2021 avente impatti sul modello operativo, organizzativo e di business dell'Azienda.

1.2. Resta inteso e convenuto tra le Parti che l'utilizzo delle causali di cui al Punto 1.1. che precede potrà riguardare esclusivamente:


- i. i nuovi contratti a termine stipulati entro il 30 Settembre 2022 ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del D. Lgs. n. 81/2015, per una durata iniziale superiore ai 12 mesi e con l'apposizione *ab origine* delle Causali di cui al Punto 1.1. che precede, fermo il limite di durata massima del rapporto a tempo determinato;
- ii. i rinnovi e le proroghe, stipulati anche successivamente al 30 Settembre 2022, dei contratti di cui al precedente paragrafo 1.2.i., fermo il limite di durata massima dei rapporti a tempo determinato;
- iii. i rinnovi, stipulati anche successivamente al 30 Settembre 2022, dei contratti a termine acausali, nonché le eventuali ulteriori successive proroghe e/o rinnovi dei medesimi contratti, fermo il limite di durata massima dei rapporti a tempo determinato.

## 2. Limiti di durata dei contratti a tempo determinato

Le Parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 co. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 24 del CCNL per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private, confermano che, nelle ipotesi di successione di contratti a termine, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il limite di durata massima dei rapporti a tempo determinato tra l'Azienda e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale è pari a complessivi 48 mesi.

Le Parti confermano che tale limite di durata massima si applica anche ai rapporti a termine instaurati, prorogati o rinnovati con l'apposizione delle Causali previste alle lettere a) - d) di cui al Punto 1. che precede.

Le Parti condividono che la quota per la stabilizzazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con applicazione delle nuove causali, prevista dall'art. 24, comma 6.1, par. 3 del CCNL Confindustria Radio TV, sarà elevata al 50%, potendo includere entro tale percentuale anche personale con contratto di somministrazione (TD e Staff Leasing) ed anzianità aziendale analoga.



### 3. Periodi di affiancamento

Nelle ipotesi di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 19, co. 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2015 - a titolo esplicativo e non esaustivo, per ferie, permessi, malattia, congedi, aspettativa, etc. - nonché per la causale prevista alla lettera b) del Punto 1. che precede, le Parti confermano che, ai sensi dell'art. 24 comma 7 del CCNL Confindustria Radio TV sarà possibile prevedere un periodo di affiancamento per un massimo di 4 mesi tra il sostituto ed il lavoratore da sostituire, sia prima che inizi l'assenza, sia successivamente al rientro di quest'ultimo, al fine di consentire l'effettivo passaggio di consegne.

### 4. Rapporti di somministrazione a tempo determinato

Le Parti confermano che le previsioni di cui al precedente Punto 1. (Causali per l'instaurazione, proroga e rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato), Punto 2. (Limiti di durata dei contratti a tempo determinato) e Punto 3. (Periodi di affiancamento) sono applicabili anche con riferimento ai contratti di somministrazione a tempo determinato.

### 5. Disposizioni finali

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente verbale di accordo, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 ed alle disposizioni applicabili del CCNL Confindustria Radio TV.

In applicazione dell'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, le OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo sono le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i componenti della RSU firmatari del medesimo rappresentano la maggioranza assoluta di tale Rappresentanza Sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sky Italia e Sky Italia Network Service

*Francesco Manfellone*

*Roberto Dario Casareto*

*Giuseppe Lopez*

OO.SS. nazionali e territoriali di categoria

*Franco M...*

RSU Sky Italia e Sky Italia Network Service

*Roberto Senon*